

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
Domini collettivi. S. 968 Pagliari (Parere alle Commissioni riunite 2 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	164
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	167
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere iniziale del Relatore</i>)	169
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	170
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. – Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 8.20.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione buro-

cratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI ricorda che la relazione introduttiva è stata svolta nella precedente seduta.

La senatrice Manuela SERRA (M5S), con riferimento all'articolo 16 del decreto-legge in esame, che prevede misure per agevolare investimenti privati, da parte della Qatar Foundation, a favore di una struttura ospedaliera della regione Sarde-

gna, l'ospedale ex San Raffaele di Olbia, rileva che la norma non precisa le condizioni e le modalità del finanziamento privato e che non sono chiari i benefici che deriveranno al territorio dall'operazione.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), *relatore*, nel far presente che le misure previste dall'articolo 16 si inquadrano nella cornice della trattativa intervenuta tra il Governo, la regione Sardegna e la fondazione interessata, che ha portato alla stipulazione di un protocollo d'intesa, il 22 maggio scorso, esprime l'avviso che le condizioni e le modalità del finanziamento privato siano stati definiti nell'ambito degli accordi con la fondazione e che sia preferibile, per non correre il rischio di inficiarli, non modificare l'articolo 16. Si dichiara in ogni caso disponibile a valutare eventuali proposte ai fini della formulazione della sua proposta di parere.

Il presidente Raffaele RANUCCI, nel concordare con il relatore sul fatto che la definizione delle modalità del finanziamento debba essere cercata negli accordi intervenuti tra Governo, regione e fondazione, esprime l'avviso che l'investimento straniero per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia costituisca una opportunità vantaggiosa per la regione.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Domini collettivi.

S. 968 Pagliari.

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a del Senato).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI ricorda che la Commissione ha già discusso il provvedimento in titolo nella precedente seduta e che nella medesima seduta il

relatore aveva preannunciato il contenuto della sua proposta di parere.

Il deputato Simone VALIANTE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI ricorda che la Commissione ha discusso il provvedimento in titolo nella precedente seduta.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*), che tengono conto del dibattito svolto.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), *relatore*, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *a*), rileva che l'ordinamento prevede già norme atte a favorire la circolazione delle biciclette e che quel che manca sono le piste ciclabili e le strutture.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, chiarisce che l'osservazione da lui inserita nella proposta di parere nasce da una richiesta del senatore Cotti, che nella precedente seduta ha lamentato la soppressione, da parte della Commissione di merito, dell'articolo 8 del testo unificato, il quale conteneva misure per favorire la circolazione delle biciclette, prevedendo che i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello obbligatorio nelle strade a senso unico e che abbiano l'obbligo di circolare nelle corsie

a loro riservate solo quando queste sono a loro riservate in via esclusiva.

Premesso che si tratta di una questione che riguarda solo indirettamente la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella misura in cui incide sulla mobilità e quindi su un tema di grande interesse per le autonomie locali, chiarisce che, piuttosto che chiedere alla Commissione di merito il ripristino dell'articolo 8, gli è sembrato si potesse più genericamente esprimere l'auspicio che nel provvedimento in titolo siano introdotte misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendone la circolazione.

Aggiunge che l'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere nasce invece da un intervento del senatore Pagnoncelli, il quale nella precedente seduta ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una revisione dei limiti di velocità per le auto, che in molti casi sono troppo bassi e irragionevoli. Al riguardo, ricorda che la proposta di legge-delega licenziata dalla Commissione trasporti per l'Assemblea della Camera – e sulla quale la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso il suo parere nell'ultima seduta di agosto (C. 731 e abbinate) – già prevede che i decreti delegati stabiliscano l'obbligo per gli enti proprietari delle strade extraurbane di rivedere i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze della circolazione. Ritiene in ogni caso che l'osservazione del senatore Pagnoncelli possa essere utilmente riportata nel parere sul provvedimento in titolo, ai fini di una eventuale modifica diretta del codice della strada, da parte del Parlamento.

Il senatore Roberto RUTA (PD), *relatore*, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere anche un'osservazione volta a promuovere, da parte della Commissione di merito, una modifica dell'articolo 185, comma 2, del codice della strada, al fine di prevedere che, in caso di sosta temporanea delle auto-caravan nelle aree adibite al parcheggio, anche nei centri abitati, sia consentito di tenere in funzione l'impianto interno

per la conservazione di alimenti e l'impianto di riscaldamento.

Chiarisce al riguardo che attualmente la norma citata consente la sosta delle auto-caravan a condizione che non emettano deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico. La norma è interpretata restrittivamente dalle autorità di polizia, che irrogano sanzioni anche quando le auto-caravan sostano con il motore spento, ma con il frigorifero e gli impianti di riscaldamento attivi. Aggiunge di aver presentato un disegno di legge per la modifica, nel senso anzidetto, dell'articolo 185, comma 2, del codice della strada (S. 365).

Il presidente Raffaele RANUCCI, nell'esprimere il dubbio che la questione sollevata dal senatore Ruta non rientri propriamente tra le competenze della Commissione, chiede al relatore cosa ne pensi.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, premesso di condividere la proposta di modifica normativa del senatore Ruta e di ritenere che la questione possa essere ricondotta alle competenze della Commissione, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*), introducendovi un'osservazione nei termini auspicati dal predetto senatore.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) preannuncia la sua astensione dalla votazione, chiarendo di condividere l'intento di promuovere la circolazione delle biciclette, ma non quello di imporre alle autonomie locali la revisione dei limiti di velocità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge in titolo in occasione della sua discussione prima alla Camera e poi al Senato, esprimendo in entrambi i casi parere favorevole, ricapitola brevemente le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera, con riguardo a quelle rilevanti dal punto di vista della Commissione.

Segnala in particolare l'articolo 14, che modifica la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario. L'articolo, in conseguenza di una procedura di infrazione avviata a livello europeo, abroga le norme che escludono, per il personale in questione, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero e di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, rinviando la disciplina di questo aspetto alla contrattazione collettiva; e demanda alle regioni e alle province autonome di attuare, prima del termine di decorrenza dell'abrogazione, i necessari processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario. Il termine di abrogazione delle norme era di sei mesi nel testo approvato dalla Camera, e diventa di dodici mesi nel testo trasmesso dal Senato.

Segnala altresì la soppressione dell'articolo 20, che prevedeva, in risposta a rilievi sollevati dalla Commissione europea, che l'autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura ai fini dell'inanellamento degli uccelli tutelati dovesse es-

sere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. L'articolo è stato soppresso in quanto la disposizione è stata nel frattempo introdotta nell'ordinamento con l'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014. Per le medesime ragioni sono stati soppressi anche gli articoli 17 e 22, che, rispettivamente, introducevano disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica (VAS) e modificavano la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente).

In conclusione, formula la seguente proposta di parere:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1864-B, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* », approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO 1

Domini collettivi (S. 968 Pagliari).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 968 Pagliari, recante norme in materia di domini collettivi;

rilevato che:

la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione: sostiene infatti la Corte che, se la legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi – prosegue la Corte – « i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali »;

la materia dei domini collettivi è riconducibile anche all'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

il provvedimento in esame reca fondamentalmente una disciplina di soli principi, chiamando la Repubblica (e quindi anche le autonomie territoriali) a tutelare e valorizzare i domini collettivi, tra l'altro in quanto strumenti per la conservazione del patrimonio naturale nazionale, e a riconoscere e garantire ai cittadini i diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento;

osservato che:

le politiche pubbliche e la legislazione più recenti puntano sulla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere l'economia e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile;

i terreni demaniali, compresi quelli gravati da usi civici, costituiscono infatti una grande risorsa e un'importante occasione di sviluppo, in un periodo di difficoltà economica come questo, soprattutto per l'economia delle regioni meridionali;

appare quindi auspicabile prevedere la ricognizione, da parte dei comuni, dei terreni demaniali gravati da usi civici, ai fini della loro conseguente valorizzazione, attraverso la loro assegnazione, previa approvazione delle regioni, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti qualificati, a fini di utilizzo agricolo, anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile;

osservato altresì che:

l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, nel prevedere che il vincolo paesaggistico imposto sulle zone gravate da usi civici sia mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi usi civici, rischia di rendere

illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si chiarisca la natura giuridica dei domini collettivi, che l'articolo 1 configura

come soggetti istituzionali, nel contempo salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 6, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.).**PROPOSTA DI PARERE INIZIALE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

rilevato che il provvedimento interviene in una materia – quella della sicurezza stradale – che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera *h*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità riveste per le autonomie territoriali, valuti la commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento anche misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendo la circolazione di queste ultime;

b) per le medesime ragioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti competenti per i diversi livelli di governo rivedano i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.).**PARERE FAVOREVOLE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

rilevato che il provvedimento interviene in una materia – quella della sicurezza stradale – che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità riveste per le autonomie territoriali, valuti la commissione di

merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento anche misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendo la circolazione di queste ultime;

b) per le medesime ragioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti competenti per i diversi livelli di governo rivedano i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione;

c) la Commissione di merito valuti infine l'opportunità di modificare anche l'articolo 185, comma 2, del codice della strada, al fine di prevedere che, in caso di sosta temporanea delle auto-caravan nelle aree adibite al parcheggio, anche nei centri abitati, sia consentito di tenere in funzione l'impianto interno per la conservazione di alimenti e l'impianto di riscaldamento.